



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria

09-01-04 - Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

09-01-04_governo_titoli_minerari - Settore miniere

Oggetto: Proroga del permesso di ricerca mineraria per argille bentonitiche e argille smettiche, denominato "Mauru Marras" in agro di Isili (SU)

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 3 e relative norme di attuazione;

VISTO la L.R. n. 1 del 7.1.1977 e ss.mm.ii., relativa alle norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle Competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale regionale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la D.G.R. n. 46/21 del 16.11.2011 ed il D.P.Reg. n.1 del 13.01.2012 concernenti modifiche all'assetto organizzativo dell'Assessorato dell'Industria definito con D.P. Reg. n. 93 del 21.10.2005;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.06.1990 e ss.mm.ii., relativa all'adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline;

VISTI il D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 recante, norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il D.Lgs n. 624 del 25.11.1996 e ss.mm.ii. recante norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;

VISTO il D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 e ss.mm.ii. recante norme di polizia mineraria; il R.D. n. 1443 del 29.07.1927 e ss.mm.ii., concernente norme sulla ricerca e la coltivazione delle miniere;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. n. 348 del 19.06.1979 ed in particolare l'art. 48 concernente, tra l'altro, il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di esercizio minerario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

VISTA la L.R. n. 10 del 21.06.2021, concernente norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione;

VISTA la Deliberazione RAS N. 44/43 del 04.09.2020 "Progetto di ricerca mineraria denominato "Mauru Marras" in agro del Comune di Isili - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, con la quale il Servizio delle Valutazioni e incidenze ambientali propone di non sottoporre alla procedura di V.I.A. e stabilisce che i lavori relativi all'intervento dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della DGR.

VISTA la Determinazione SAERA n. 554 prot. 25862 del 09/07/2021, che rilascia il permesso minerario per la ricerca di argille bentonitiche e smettiche, denominato 'Mauru Marras' nel Comune di Isili (SU) ai sensi del R.D. n. 1443/1927 e ss.mm.ii", per anni 1 (uno), a favore della società ETAS Srl (Estrazione e Trasformazione Argille Sarde) con sede in Vicolo I S. Maria n. 4 – 09066 Villanovatulo (SU) P.I. 01091510915 a seguito di istanza presentata dalla ditta medesima al Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale con prot. 3018 del 27.01.2020;

VISTA l'istanza di rinnovo del permesso minerario di ricerca ai sensi del R.D. 29.07.1927 n. 1443, presentata dalla società ETAS Srl, prot. 21384 del 31/05/2022, inviata prima della naturale scadenza del termine di autorizzazione, fissato al 08.07.2022;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 – 10 della L. 241/90 e ss. mm.ii. Prot. n. 0024121 del 20/06/2022;

VISTA la nota prot. DGI 25519 del 28.06.2022, recante richiesta dei pareri agli Enti competenti e l'espressione dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 15/02, da parte del Comune di Isili;

VISTA la pubblicazione dell'istanza sul BURAS n. 29 - del 30 giugno 2022 Parte terza;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna - MIC|MIC_SABAP-CA|28/07/2022|0028343-P, acquisita al prot. DGI 30490 / del 01.08.2022, che per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica di competenza, comunica che nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto;

VISTA la comunicazione prot. 44816 del 7.09.2022 del Servizio Tutela del paesaggio della Sardegna meridionale, acquisita al prot. DGI n.34215 del 08/09/2022 nella quale si dichiara che l'intervento, di cui trattasi, non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO la nota del Corpo Forestale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, prot. 48346 del 08.09.2022, acquisita agli atti del Servizio con prot. DGI n. 45812 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

22.11.2022, nella quale si comunica che *"l'area interessata dai lavori non risulta sottoposta a vincoli di competenza diretta del Corpo Forestale e di V.A., pertanto il procedimento in parola non necessita del parere istruttorio del Servizio [...]".*

VISTO il referto di pubblicazione dell'istanza sull'Albo pretorio del Comune di ISILI dal N° 281 / 2022 - data pubblicazione dal 27/06/2022 al 02/07/2022;

VISTA la nota acquisita al prot. DGI n. 7560 del 21.02.2023, con la quale il curatore della Phoenix One Srl in liquidazione, in qualità di proprietaria dei terreni oggetto delle attività di cui trattasi, diffidava *"l'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna a concedere a E.T.A.S. S.r.l., o ad altri soggetti, qualunque permesso che, limitando la destinazione delle aree di proprietà del fallimento, ne svisciva il valore e ne impedisca, di fatto, la finalità prevista dalla legge a ristoro delle ragioni dei creditori del fallimento"*, sulla base delle seguenti ragioni:

- *non risultano notificate al proprietario dei terreni (il fallimento Phoenix One S.r.l. in liquidazione - n. 144/2019) [...] l'originaria istanza prot. 3018 del 27/01/2020 e nemmeno la successiva richiesta di rinnovo prot. 21384 del 31/05/2022, entrambe depositate successivamente alla sentenza di fallimento;*
- *successivamente alla concessione del permesso di ricerca (determinazione n. 554 Prot. 25862 del 09/07/2021) non risulta effettuata alcuna attività di ricerca da parte della E.T.A.S. S.r.l. e, pertanto, la stessa deve considerarsi decaduta da ogni permesso o autorizzazione sui terreni in questione;*

DATO ATTO della nota di riscontro prot. DGI n. 9556 del 3.03.2023, trasmessa al curatore fallimentare della Phoenix One Srl in liquidazione, nella quale questo Servizio rappresenta quanto segue:

- *il Servizio ha acquisito al prot. n. DGI 4386 del 01.02.2023 la documentazione trasmessa dalla Società E.T.A.S. S.r.l. con raccomandata A/R 15359916274-2 del 12.08.2021 e notificata al curatore fallimentare il 30.08.2021. Tale documentazione dà evidenza dell'avvenuta trasmissione della copia della determinazione di rilascio del permesso di ricerca e del preavviso dell'inizio dei lavori di ricerca;*
- *il Servizio ha ricevuto dalla Soc. E.T.A.S. S.r.l., con nota prot. 21035 del 30.05.2022, la relazione tecnica sui risultati conseguiti nella vigenza di permesso di ricerca, pertanto*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

risulta che le attività di ricerca da parte della società E.T.A.S. S.r.l. siano state regolarmente svolte.

RICHIAMATO l'art. 10 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443;

VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall'ufficio, conclusasi con esito positivo;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali n.p. 3994/36 del 18.11.2021 con cui vengono assegnate all'Ing. Alessandro Murgia le funzioni di direzione del Servizio attività estrattive e recupero ambientale presso la Direzione generale dell'Industria in base al comma 5 art. 30 della L.R. 31/98;

CONSIDERATO che il dirigente firmatario non si trova in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna”;

DATO ATTO che non sono pervenute segnalazioni da parte di alcun dipendente o collaboratore esterno, coinvolto nel procedimento, circa eventuali situazioni di conflitto di interesse;

DETERMINA

Art. 1 è rilasciato alla società E.T.A.S. Srl (Estrazione e Trasformazione Argille Sarde) con sede legale in Villanovatulo 09066 (SU), vico S. Maria, loc. Cirras, P.IVA 01091510915, il rinnovo del permesso minerario per la ricerca di argille bentonitiche e smettiche, denominato 'Mauru Marras' nel Comune di Isili (SU), ai sensi del R.D. n. 1443/1927 e ss.mm.ii”, rilasciato con Determinazione SAERA n. 554 prot.25862 del 09/07/2021;

Art. 2 il permesso di ricerca di cui al precedente art. 1 ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente Determinazione;

Art. 3 L'area del permesso, rimane invariata rispetto a quanto descritto nell'originario atto di delimitazione;

Art. 4 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la società concessionaria è tenuta ad osservare tutti gli obblighi imposti con i provvedimenti originari, le cui condizioni si intendono qui integralmente trascritte;

Art. 5 per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Industria, pubblicata per estratto nel BURAS ed inoltre notificata a tutti gli interessati.

E' altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale attraverso:

- il ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria entro 30 gg dalla notifica o pubblicazione dell'atto;
- il ricorso al TAR entro 60 gg dalla notifica o pubblicazione dell'atto;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notifica o piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore del Servizio

Ing. Alessandro Murgia

Resp. Sett. Min Ca: Ing. Nicola Giuliani

Funz. Istruttore: Geol. Gianluigi Matta



Firmato digitalmente da
MURGIA ALESSANDRO
21/03/2023 17:33:24



[Faint, illegible text block, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Large block of faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]